

Pubblicato il 18/04/2018

N. 00073/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00619/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2017, proposto da:

Gioco S.r.l., California Games S.r.l., I.Q. Gaming S.r.l., Mexico Nuvole di Bizzarri C., New Games S.r.l., Brunch Service S.r.l., Dondolino S.r.l., Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Le Pubbliche Attrazioni Ricreative, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Bertelli, Enzo De Lauretis, con domicilio eletto presso lo studio Fortunato Defina in Bologna, via Santo Stefano, 29;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Bologna, via G. Marconi 34;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Gioco Libero e Legale, New Gamble di Grassi Fabiana e C.

Sas, R.F.R. S.r.l., Livegaming S.r.l., Andrea Martuzzi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Boccioletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Altabella 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Deliberazione della Giunta Regionale della Emilia Romagna n. 831 del 12/06/17, recante approvazione delle “Modalità applicative del divieto alle sale da gioco ed alle sale scommesse ed alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito – L.R. 5/2013 come modificata dall'Art. 48, L.R. 18/16” (nel prosieguo, e per comodità espositiva, definito anche come “Regolamento attuativo”), pubblicata il 16/06/17 sul n. 165 del Bollettino Ufficiale della medesima Regione, parte seconda o, in via subordinata, delle parti del provvedimento innanzi citato come censurate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo ai chiarimenti forniti in sede difensiva e al corretto bilanciamento di interessi effettuato dalla PA).

Rilevata, altresì, l'assenza del periculum, stante la natura di atto generale regolamentare impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) :

Respinge la domanda cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida a favore della Regione Emilia Romagna nella misura di € 2000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Compensa le spese nei confronti degli intervenienti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Ada Russo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO